

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionale dei

Vigili del fuoco

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo

Dipartimento e del Capo del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco

OGGETTO: Personale convocato per controlli sanitari – Art. 21 D.P.R. 7 maggio 2008 sostituito dall'art. 29 D.P.R. 17 giugno 2022 – Chiarimenti.

Pervengono richieste di chiarimento in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 21 del D.P.R.7 maggio 2008, sostituito dall'articolo 29 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, e, segnatamente, in merito alla possibilità di liquidare ovvero recuperare le ore occorrenti per l'effettuazione delle visite mediche presso le competenti strutture centrali e territoriali.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, interessata sul punto, nel ribadire che il citato art. 29 ha sancito che il personale sottoposto ai controlli sanitari è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti, ha rimarcato altresì che l'eventuale ricorso alla c.d. "banca ore" deve comunque avvenire sempre entro i limiti di lavoro straordinario annualmente autorizzati.

Ciò posto, si precisa che nella fattispecie sopra delineata, così come nelle ipotesi di cui all'articolo 20 del menzionato D.P.R. 7 maggio 2008 ("Personale convocato dalla magistratura per fatti inerenti al servizio"), le ore eccedenti l'orario di lavoro possono essere, a scelta del dipendente, liquidate o recuperate, beninteso che le stesse si riferiscono al solo tempo necessario allo svolgimento delle visite mediche, limitatamente a quelle disposte per esigenze di servizio, ovvero alla effettiva durata della convocazione, nella seconda ipotesi.

Si soggiunge che, in caso di liquidazione, le ore da corrispondere dovranno trovare copertura nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, con riferimento alle prestazioni rese dal personale derivanti da disposizioni aventi natura negoziale e/o contrattuale (quota pari al 15% dell'importo attribuito per prestazioni rese dal personale a servizio giornaliero).



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Resta inteso che compete a ciascun dirigente l'organizzazione del servizio e, conseguentemente, la programmazione delle visite in modo da contenere, ove possibile, il ricorso a prestazioni straordinarie, così come ogni valutazione circa l'opportunità ed economicità dell'utilizzo, per gli spostamenti, dell'automezzo dell'Amministrazione, preferibilmente di tipo collettivo.

Infine, qualora ne sussistano i presupposti, si conferma che al personale impegnato nelle attività sopra richiamate, competerà il trattamento di trasferta previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n.121/2022, nonché quello stabilito dal comma 2 per ciò che concerne la fruizione del pasto, essendo la previsione di cui al successivo comma 4 riservata, come noto, alle particolari situazioni operative ivi contemplate.

Tanto si rappresenta per uniformità di indirizzo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (DALL'OPPIO)

Firmato digitalmente ai sensi di legge